

CIRMENI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 553).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

È stato presentato un controprogetto dall'onorevole Gallini.

(*Non è presente*).

Non essendo presente vuol dire che non insiste nelle sue proposte.

Nessun chiedendo di parlare sulla discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

Art. 1.

Nelle provincie nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, il catasto medesimo sarà attivato, per decreto ministeriale, a mano a mano che le relative operazioni siano compiute nei singoli circondari, con l'applicazione dell'aliquota d'imposta dell'8,80 per cento ai nuovi estimi.

Al termine delle operazioni catastali nell'intera provincia, le tariffe d'estimo, stabilite in via provvisoria dalla Commissione censuaria centrale per i singoli circondari, saranno dalla Commissione medesima rivedute e modificate, in quanto occorra agli scopi della perequazione.

Per ogni circondario nel quale viene attivato il nuovo catasto, e fino a che questo non sia esteso all'intera provincia, la parte spettante al circondario stesso del carico totale provinciale, per sovrimposta sui terreni, continuerà nella stessa misura proporzionale rispetto agli altri circondari, quale era anteriormente, ferme le altre disposizioni della legge 23 dicembre 1900, n. 449.

Fra i singoli possessori del circondario, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base dei rispettivi imponibili iscritti sui ruoli dell'anno al quale lo sovrimposta si riferisce.

JATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JATTA. Ho chiesto di parlare per fare una semplice raccomandazione al ministro delle finanze, che mi sembra opportuna discutendosi la presente legge.

Un comune del circondario di Barletta, Minervino Murge, nei moti popolari del 1898 ebbe bruciato il catasto, che andò perduto interamente, nè si è potuto in alcun modo sostituire; per modo che da quell'epoca l'imposta si esige, e si commisura anche la sovraimposta comunale, sulla base dell'ultimo ruolo dell'esattore, senza che la finanza e i contribuenti possano dare ed aver ragione delle cifre che vi si trovano registrate. La Camera comprenderà la posizione anormale, che si è creata in quel paese, così rispetto allo Stato, che oggi non sa ciò che esige, e se esige giustamente, com'è rispetto ai contribuenti. Ora la provincia di Bari, di cui fa parte il circondario di Barletta, è così

innanzi nei suoi lavori catastali, che è una delle due provincie, che sarebbe proprio alla vigilia dell'applicazione del nuovo catasto. Oggi quindi la giusta ed opportuna legge proposta dall'onorevole Abignente, venendo a facilitare ancora la cosa, potrebbe rendere applicabile subito il catasto nel circondario di Barletta, e togliere anche Minervino Murge alla anormale posizione, in cui si trova, se vi si affretteranno in modo speciale gli ultimi lavori che restano a compiersi.

Mi permetto quindi raccomandare caldamente al ministro che voglia aggiungere alle disposizioni della nuova legge tutta la sua buona volontà, che per me in questo caso può avere maggiore valore della legge stessa, affinché, andando in vigore questa legge col nuovo esercizio, possa applicarsi il nuovo catasto nel circondario di Barletta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. La proposta dell'onorevole Jatta...

JATTA. È una raccomandazione.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. ...non modifica la legge che ora si esamina. Lo assicuro che studierò con equità la proposta da lui fatta.

JATTA. Vi è pure al riguardo un deliberato del Consiglio comunale di Minervino Murge, che ho avuto l'onore di presentare già all'onorevole Majorana.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'attivazione del nuovo catasto, sarà data la precedenza a quei circondari per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del circondario.

Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale, a cura dello Stato, saranno iniziate le operazioni medesime.

Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ed il loro accoglimento sarà subordinato allo stato di avanzamento dei lavori nella provincia.

L'attivazione parziale del catasto sarà fatta, in ogni caso, senza pregiudizio del normale svolgimento e compimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia, ed in relazione coi fondi stanziati in bilancio.

(È approvato).